

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI NON DI LINEA CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE FINO A NOVE POSTI TAXI E NCC DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N° 21.

CAPO I

- art. 1 – oggetto
- art. 2 - Definizione del servizio
- art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea
- art. 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli
- art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- art. 7 - Collaborazione familiare
- art. 8 - Ambiti operativi territoriali
- art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni
- art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni
- art. 11 - Bando di concorso
- art. 12 - Titoli oggetto di valutazione
- art. 13 - Presentazione delle domande
- art. 14 - Commissione di concorso
- art. 15 - Validità della graduatoria
- art. 16 - Rilascio delle licenze o autorizzazione
- art. 17 - Inizio del servizio
- art. 18 - Validità della licenza e autorizzazione
- art. 19 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione
- art. 20 - Sostituzione alla guida
- art. 21 - Caratteristiche dei veicoli
- art. 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi
- art. 23 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.:
- art. 24 - Tassametro per il servizio taxi
- art. 25 - Pubblicità sulle autovetture
- art. 26 - Controllo dei veicoli
- art. 27 - Veicoli di riserva
- art. 28 - Stazionamento taxi
- art. 29 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
- art. 30 - Trasporto soggetti portatori di handicap
- art. 31 - Tariffe
- art. 32 - Regolamento del servizio
- art. 33 - Commissione consultiva
- art. 34 - Sanzioni
- art. 35 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione
- art. 36 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
- art. 37 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza
- art. 38 - Vigilanza e controllo

CAPO II

- art. 39 - Codice di Comportamento
- art. 40 - Carta dei servizi
- art. 41 - Norma transitoria
- art. 42 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente d'autovettura, natante e veicoli a trazione animale di genere equino.

Art. 2 – Definizione del servizio

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente d'autovettura, natante e veicoli a trazione animale di genere equino. I servizi taxi e N.C.C. così come definiti dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n° 21, provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiore ad otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Art. 3 -- Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea.

Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 422.

Art. 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. Il numero e il tipo delle autovetture, dei natanti e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva prevista all'art 32 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.
3. La giunta comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo.

Art. 5- Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio di cui all'art. 6 comma 1 e 2 della legge n° 21/92.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992 n° 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n° 21.

Art. 6 – Forme giuridiche d'esercizio dei servizi.

1. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n° 21.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7 della legge n° 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al referente. Il conferimento non comporta modifica dell'intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza di taxi o d'autorizzazioni N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.

2. Gli interessati devono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

Art. 8 – Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o d'autorizzazione possono eseguire il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio taxi, il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio n.c.c., il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della legge n° 21/92.

Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti d'idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui agli atti deliberativi della Giunta Regionale Campania n° 301 del 26/01/2001 e n° 3998 del 29/08/2001;
 - b) avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - c) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - d) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro comune, fatto salvo, la possibilità di cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducenti nei casi previsti dall'art. 8 della legge n° 21/92;
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.
3. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizione documentali per verificare il possesso dei requisiti.

Art. 10 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazione

1. Le licenze per l'esercizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio N.C.C. vengono assegnate per pubblico concorso.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, salvo la esistenza di graduatoria valida.
3. L'indizione del concorso è di competenza della Giunta comunale, che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici.

Art. 11 – Bando di concorso

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
- e) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all'art. 8, comma 4, della legge n° 21/92, e il punteggio relativo;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) eventuali materie di esame.

Art. 12 -Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio da noleggio da rimessa, è indispensabile l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio di cui al precedente art. 4 comma 1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

a) diploma di laurea	punti 4
b) diploma di scuola media superiore	punti 2
c) l'anzianità di presenza operativa nel settore nella qualità di titolare o socio d'azienda: con punti uno ogni anno per un punteggio massimo fino di	punti 3
d) periodi di servizio prestato in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce in noleggio conducente, punti uno per ogni anno, fino a un massimo di	punti 5
2. Il punteggio d'ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti dai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.
4. Quanto anche l'età non rappresenti un utile elemento selettivo, si fa riferimento alla data ed eventualmente l'ora di presentazione della domanda d'ammissione al concorso.
5. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

Art. 13 – Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso vanno presentate al Sindaco, in carta resa legale. Nella domanda vanno indicati: generalità; luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza, titolo di studio e recapito telefonico.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio, n° 15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva per la quale viene presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n° 15, viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco degli ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto.

Art. 14 – Commissione di concorso

1. La commissione di concorso è costituita da tre membri: il Dirigente del Settore competente e due esperti del settore, è nominata dalla Giunta.
2. le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale responsabile del servizio con qualifica non inferiore alla D1.
3. La Commissione opera come collegio perfetto.
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta per l'approvazione.

Art. 15 – Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data d'approvazione.
2. I posti d'organico che s'intendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 16 – Rilascio delle licenze o autorizzazione

1. L'Ufficio competente dà comunicazioni ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale.

Art. 17 – Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento d'attribuzione.

2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro, debitamente sigillato.

Art. 18 – Validità della licenza o autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

Art. 19 – Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto dell'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio delle professioni. Il trasferimento E' disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza od alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Per atto tra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 21/92, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio con conseguente cessazione dell'attività del cedente.
 - 1.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.
 - 1.2 L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.
2. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento.
 - 2.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.

Art. 20 – Sostituzione alla guida

1. L'art. 10 della legge 21/92 stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
 - b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
 - e) nel caso d'incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
2. In detti casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta d'autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione alla guida, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n° 21/92, e cioè a contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge n° 230/62, o contratto di gestione. Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.
3. Nel caso d'impedimento di salute, con prognosi entro i 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.
4. Il titolare di licenza che voglia tenere ferma la vettura, per i motivi del presente articolo, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione all'Ufficio comunale competente.
5. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza l'autorizzazione dell'autorità comunale, che la rilascia seguendo le modalità del precedente art. 3.

Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o N.C.C. devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'istallazione di portabagagli all'esterno della autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) di essere provvisti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, come individuati dal decreto del Ministero dei Trasporti.

Art. 22 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'articolo 21, l'autoveicolo taxi deve:
 - a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'articolo 23 del presente regolamento, fatto salvo che nei comuni di piccole dimensioni individuati per ogni provincia dalla camera di commercio, previa parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e della intensità del movimento turistico, di cure e soggiorno;
 - b) avere a bordo il tariffario, quello autorizzato dall'Amministrazione comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale devono essere esposte in modo visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese.
 - c) Essere del colore stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti, ove immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - d) Esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile, il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite dall'Ufficio comunale competente;
 - e) Recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito segnale luminoso con la dicitura TAXI;
 - f) Esporre in caso di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale, contrassegno ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti;
 - g) Avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza e il nominativo del titolare. All'esterno nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio Pubblico";
2. Le vetture possono essere dotate d'attrezzatura telematica per telefonate a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti, le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli articoli 20, 21, 22, 24 e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.

Art. 23 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 20 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "N.C.C." lo stemma del Comune ed il numero di autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.
3. I comuni di piccole dimensioni, individuati per ogni provincia dalla camera di commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e della intensità del movimento turistico, di cure e soggiorno, possono consentire che le vetture immatricolate per l'esercizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi, sentita la commissione di cui all'art. 32.

Art. 24 – Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi attivando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta, l'inserimento d'altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.
 3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente Ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
 4. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e, bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
 5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
 6. In caso d'avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.
 7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale competente d'ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con opposizione di nuovo sigillo.
 8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art. 25 – Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo n° 285/1992 e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni tariffarie devono essere effettuati con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 26 – Controllo dei veicoli

Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della MCTC, le autovetture adibite al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono soggette a controlli periodici, con cadenza almeno annuale, da parte dell'Amministrazione comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture taxi.

Art. 27 – Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza di taxi o degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge 21/92, la Giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.
2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente Ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida, è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia assegnato un veicolo di riserva.

Art. 28 – Stazionamenti taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza del Sindaco ed individuate da apposita segnaletica.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole, secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi

- aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, etc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine d'arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica e della circolazione e se ricorrono, altri motivi di pubblico interesse.
 4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
 5. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Art. 29 – Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse, situate nel territorio del comune, che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

Art. 30 - Trasporto soggetti portatori handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di licenza taxi o d'autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503.

Art. 31 – Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione consultiva. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo inizia la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.
7. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92, nonché le centrali Radio-taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Amministrazione comunale.
8. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 32, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.
Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
9. Le organizzazioni economiche previste dall'articolo 7 della legge 21/92 possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti che prevedono variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
10. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Art. 32 – Regolamento del servizio

1. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.

2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. Nei casi d'emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

Art. 33 – Commissione consultiva

Composizione e nomina

1. Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva, la cui composizione numerica è funzione degli organici dei servizi e comunque fino ad un massimo di dieci membri.
2. La Commissione è costituita per il 20% da esperti del settore, designati dal Sindaco, uno dei quali con funzione di Presidente;

Art. 34 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285/92, ai titolari di licenza ed autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari si applicano le sanzioni che saranno individuate con l'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore.

Art. 35 – Revoca della licenza e dell'autorizzazione.

Il Comune dispone la revoca della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
- c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 18 del presente regolamento;

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC a all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 36 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 37 – Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza

Nessuno indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o della autorizzazione.

Art. 38 – Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e NCC compete al Comune che lo esercita, attraverso la polizia municipale, nonché gli ufficiali e agenti di polizia dello stato di cui all'art. 13 L. 689 del 24/11/81.

CAPO II

Art. 39 – Codice di comportamento

La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva, approva con delibera il Codice di comportamento degli operatori del settore, con il quale individua obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.

Art. 40 – Carta dei servizi

L'Amministrazione comunale promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi della eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Art. 41 – Norma transitoria

Relativamente ai trasporti per la scuola dell'obbligo e portatori di handicap , potranno essere rilasciate le specifiche autorizzazioni ad imprese già munite di licenza di taxi o di N.C.C. noleggio con conducente, mediante autovettura a basso impatto ambientale(GPL - Metano - Elettrico), previste dalle norme sui servizi atipici e secondo le prescrizioni disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31/01/1997(GU n° 48 del 27/02/1977) e dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n° 841 del 23/02/2001 - per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e per disabili. Tali autorizzazioni,sono destinate solo ed esclusivo trasporto scolastico e portatori di handicap ed hanno validità annuale. Pertanto, non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico. Le imprese che ne fanno richiesta, dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti Leggi del settore e, il conducente di tali veicoli deve essere in possesso,oltre l'abilitazione alla guida,anche dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 della Legge n° 21 del 15/01/1992.

Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento

Il Regolamento Comunale relativo alla disciplina del servizio di noleggio entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.L. n. 285/1992, Legge n° 21/92 e altre Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali, per quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.